

# COMUNE DI PONZA

Povincia di Latina



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO DESTINATO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E ARTISTICHE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 2014)

## INDICE

art.1 – Finalità e oggetto

art.2 – Gestione

art.3 – Competenze

art.4 – Modalità, località ed orario di svolgimento

art.5 – Requisiti per la partecipazione e modalità di presentazione

art.6 – Graduatoria

art.7 – Pagamento dell'occupazione di suolo pubblico

art.8 – Presenze

art.9 – Revoca, decadenza e modifica della concessione di suolo pubblico

art.10 – Esposizione del titolo autorizzatorio

art.11 – Prescrizioni varie

art.12 – Vigilanza

art.13 – Sanzioni

art.14 – Rinvio

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO DESTINATO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E ARTISTICHE**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento delle occupazioni di suolo pubblico temporaneo in occasione di eventi, manifestazioni e quant'altro serva ad arricchire il patrimonio delle tradizioni e crei luoghi di forte attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti nel Comune di Ponza.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Le attività di cui al presente Regolamento devono essere esercitate in aree pubbliche.

### **Art.1 – Finalità e oggetto**

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere ed incentivare l'attività di artigianato, la creazione di opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, nel territorio comunale, individua nel centro storico e nei luoghi caratteristici dell'isola aree pubbliche da destinare allo svolgimento di tali attività in modo che esse possano avere sia un ruolo turistico che commerciale e culturale.

### **Art.2 – Gestione**

L'occupazione di suolo pubblico temporaneo per l'esercizio di tali attività è gestito dal Comune di Ponza sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento.

### **Art.3 – Competenze**

Le competenze in materia spettano al Responsabile della struttura comunale competente, individuato ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

### **Art.4 – Modalità, località ed orario di svolgimento**

Con deliberazione della Giunta Comunale vengono individuate le aree pubbliche o private ad uso pubblico da utilizzare, il numero e le dimensioni degli spazi da assegnare come definiti dalla planimetria predisposta dai competenti Uffici comunali, nonché le tipologie di strutture ammissibili, in deroga alla struttura-tipo amovibile (gazebo) conforme allo schema allegato al presente regolamento (*All. A*).

L'occupazioni di suolo pubblico temporaneo si realizzerà nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Per sopravvenute esigenze di interesse locale e per cause particolari, la Giunta Comunale può disporre rettifiche in merito sia alla durata che alla collocazione.

### **Art.5 – Requisiti per la partecipazione e modalità di presentazione dell'istanza**

Possono far richiesta di occupazione gli artigiani regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, ed i venditori delle proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo.

Il soggetto interessato deve presentare istanza in bollo, nella quale deve dichiarare:

a)-generalità complete;

b)-sede (Città e Via) del laboratorio di produzione;

c)-codice fiscale o, in caso di società, partita IVA, numero telefono e indirizzo di posta elettronica;

E' fatto divieto di dividere il proprio spazio con altri e di assumere in carico merce per conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

Sono consentite le attività di lavorazione compatibili con l'igiene, la sicurezza, l'inquinamento acustico e la salute degli operatori e del pubblico, nonché con il decoro e la salvaguardia dell'area e dei beni pubblici e privati ivi presenti.

#### **Art.12 – Vigilanza**

Al Comando di Polizia Locale è demandato il compito di vigilare affinché nell'area occupata siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

#### **Art.13 – Sanzioni**

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n.689/1981.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

#### **Art.14 – Rinvio**

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

